



Ammortizzatori sociali in deroga anno 2016

Intesa Istituzionale Territoriale

In data 29 gennaio 2016 presso la sede della Regione Marche si sono incontrati
-l'Assessore alle Politiche del Lavoro Prof.ssa Loretta Bravi, il dott. Fabio Montanini Dirigente
P.F. Formazione e Lavoro;

e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali:

Confindustria Marche
Confartigianato Marche
CNA Marche
CLAAI Marche
CONFCOMMERCIO MARCHE
CONFESERCENTI MARCHE
CONFCOOPERATIVE
AGCI MARCHE
CONFPROFESSIONI
ABI MARCHE
CONFAPI MARCHE
LEGA COOP. MARCHE
CGIL Marche
CISL Marche
UIL Marche

Sono presenti inoltre funzionari

- dell'INPS Regionale
- dell'EBAM - Ente Bilaterale Artigianato Marche
- di Italia Lavoro Spa

le parti

- Visto il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito nuovi criteri per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga;
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. n. 19 dell'11 settembre 2014, relativa alle modalità di attuazione del Decreto Interministeriale n. 83473/2014;
- Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.5425 del 24 novembre 2014 che ha fornito chiarimenti finalizzati all'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.I. 83473/2014;

P.F. LAVORO E FORMAZIONE
- REGIONE MARCHE -

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

- Visto il D. Lgs n. 148 del 14/09/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in tema di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro,
- Visto l'art.1 comma n.304 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che stanZIA la somma di 250 mln di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente di cui all'art. 1 della legge n.92/2012,
- Visto che la stessa norma nel confermare i criteri di concessione della CIG in deroga stabiliti dal Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, dispone che nell'anno 2016 il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso per un massimo di tre mesi,

dopo approfondita discussione concordano

sulla necessità di proseguire l'attività di sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in crisi che coinvolge tutte le aree territoriali e produttive della regione, confermando i criteri gestionali previsti dal Decreto Interministeriale n.83473/2014,

convengono quanto segue:

- i lavoratori beneficiari del trattamento di CIG in deroga ai sensi dell'art.2 comma 1 del DI 83473/2014 sono quelli aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con l'impresa che presenta l'istanza (operai, impiegati, quadri, apprendisti, lavoratori somministrati, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoratori a domicilio in regime di mono commessa),
- **i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante presso aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e/o della CIGS, sono esclusi dalla CIG in deroga in quanto ricompresi negli strumenti ordinari secondo quanto stabilito dall'art.2 del D.Lgs. n. 148/2015,**
- **gli Studi Professionali possono accedere alla CIGD in attesa che il TAR del Lazio si pronunci definitivamente sulla materia come riportato nell'avviso del 31 marzo 2015,**
- la categoria dei lavoratori pensionati è esclusa dalla CIG in deroga,
- i lavoratori devono avere **dodici mesi di anzianità lavorativa** presso l'azienda che presenta l'istanza alla data di inizio del periodo di CIGD richiesto (art.2 comma 1). Per anzianità lavorativa si intende l'anzianità maturata nell'ultimo rapporto di lavoro. Per i lavoratori somministrati vale l'anzianità di servizio maturata presso l'agenzia di somministrazione,
- esclusione della concessione della CIGD per le imprese che si trovano in **cessazione, totale o parziale, dell'attività produttiva** (art.2 comma 2),
- le causali di CIG in deroga sono quelle stabilite dall'art.2 comma 1 lettera d) del DI 83473/2014, (crisi aziendale, situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili ai lavoratori o all'imprenditore, situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato, ristrutturazione o riorganizzazione, per la verifica della sussistenza delle causali di ristrutturazione o riorganizzazione si deve far riferimento alle norme che le disciplinano nella CIG Straordinaria),
- **i datori di lavoro non imprenditori ex art. 2082 e 2083 del codice civile** (art.2 comma 3) sono esclusi dalla CIG in deroga, in via meramente esemplificativa tra le altre, le associazioni sindacali o datoriali . Gli studi professionali regolarmente iscritti alle CCIAA come società di persone o capitali sono equiparati ad imprese ai sensi dell'art. 2082 del Codice Civile,
- ai sensi dell'art.2 comma 10 del DI n. 83473/2014, per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali) e 29 (Fondo di integrazione salariale) del decreto legislativo

P.F. LAVORO E FORMAZIONE
- REGIONE MARCHE -

Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA - Tel. 071 8063894/3780 - Fax 071 8063220

Sito web: www.istruzioneformazioneelavoro.marche.it e-mail: funzione.mercatolavoro@regione.marche.it

148/2015, il superamento dei limiti temporali disposti dagli articoli 4 (CIGO+CIGS 24 mesi in un quinquennio mobile), 12 (CIGO-52 settimane nel biennio mobile), e 22 (CIGS-24 mesi in un quinquennio mobile) del decreto legislativo n. 148/2015 può essere disposto, **per un massimo di tre mesi nel 2016**, unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva. La circostanza deve essere esplicitata nel verbale di accordo sindacale,

- **prima del ricorso all'integrazione salariale, l'azienda deve aver utilizzato pienamente gli strumenti ordinari di flessibilità**, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue, di quelle maturate (eccetto quelle programmate), dei permessi retribuiti, della banca ore (art.2 comma 8),

- i limiti di concessione della CIG in deroga sono fissati in **3 mesi (13 settimane di calendario) nel 2016 per ogni unità produttiva in cui si articola l'azienda**. Il calcolo della durata massima degli interventi fa riferimento ai periodi richiesti dall'azienda indipendentemente dalla loro fruizione. L'istanza di CIG in deroga inoltrata con il sistema telematico CO Marche non può essere presentata per un periodo inferiore a 2 settimane consecutive di calendario,

-le imprese devono inviare all'Inps i **modelli SR 41, (entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento** – art. 2.comma 14). Non è possibile cumulare in un unico modello sr41 periodi autorizzati con due o più decreti (se in uno stesso mese sono state concesse due autorizzazioni, dovranno essere inviati due modelli sr41)

-l'accordo sindacale, necessario per la presentazione dell'istanza di CIGD stipulato tra azienda e OO.SS., dovrà essere sottoscritto **preventivamente o almeno contestualmente** all'inizio della sospensione, e prevedere un periodo di sospensione CIGD coincidente con quello indicato nella domanda.

Sono fatti salvi, con riferimento al punto precedente, gli accordi tra le parti sociali regionali che prevedono l'utilizzo e l'intervento di altri strumenti di ammortizzatori sociali di sostegno al reddito.

Aspetti procedurali:

- l'invio telematico delle istanze di CIGD corredate del relativo accordo sindacale, dovrà pervenire al sistema telematico della Regione Marche, **entro 20 giorni** dall'inizio del periodo di sospensione o di riduzione di orario (il termine è perentorio);

L'invio cartaceo dell'istanza alla Regione Marche è sospeso.

Mobilità in deroga.


Per quanto concerne l'indennità di mobilità in deroga, l'art.1 comma n.304 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 rettifica parzialmente quanto stabilito dall'art.3 c. 5 del Decreto Interministeriale n. n. 83473 del 1° agosto 2014 in ordine alla durata del trattamento che è fissato in un massimo di **quattro mesi** non prorogabili, concedibile ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dal DI n.83473 del 1/8/2014.

L'intera gestione procedurale della mobilità in deroga è affidata all'INPS.

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento operativo e finanziario dell'intervento e ad assumere ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove disposizioni in materia.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE DEL LAVORO
PROF.SSA LORETTA BRAVI

DOTT. FABIO MONTANINI
CONFINDUSTRIA MARCHE



P.F. LAVORO E FORMAZIONE
- REGIONE MARCHE -


Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA - Tel. 071 8063894/3780 - Fax 071 8063220

Sito web: www.istruzioneformazioneelavoro.marche.it e-mail: funzione.mercatolavoro@regione.marche.it




CONFARTIGIANATO MARCHE

CNA Marche



CLAAI Marche




CONFCOMMERCIO MARCHE

ABI MARCHE

CONFESERCENTI MARCHE

CONFCOOPERATIVE



AGCI MARCHE



CONFPROFESSIONI



CGIL MARCHE



CISL MARCHE



UIL MARCHE




CONFAPI MARCHE



LEGA COOP. MARCHE



P.P.V. INPS REGIONALE





29.1.2016

OGGETTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Nominativo	Ente/ditta rappresentata	Email	Firma
TOPPI SAULIS	Cooperativa	Antonio R. Confalonieri@cooperativa.it	
Valter Rocchia	CUA MARCHE	valterrocchia@onda.it	
Francesco Bettini	ERBAH	F. BETTINI@ERBAH.MARCHE.IT	
ALFONSO CIFFARI	CISB MARCHE	ALFONSO.CIFFARI@CISB.IT	
DARMETI GABRIELE	CONFEOPERATIVE	darmeti.g@confcoop.it	
RENZO PERRI CAROLI	UIL MARCHE		
BRUNO TOLLIVERA	CLANI - STALLER	BRUNO.CLANI@STALLER.COM	
Lucia Maria MARINI	CLAS - FENICE	LUCIA.MARIA@CLAS-FC.COM	
SILVIA TATO	ITALIASOPO W.T.W	stolobov@italiasopo.it	
ROBERTA VITTARELLI	INDPS REG.	roberta.vittarelli@indps.it	
MANENNO CARTECHINI	INPS REG. UE	manenno.cartechini@inps.it	
GIUSEPPE FIORINO	INPS DIR. REG.	giuseppe.fiorino@inps.it	
CHIARPA ANNARITA	CONFEPROFESSIONI	annarita@confprofessioni.it	